



CAMERA DI COMMERCIO
REGGIO CALABRIA

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: Cancellazione d'ufficio di imprese individuali e società di persone non operative, ai sensi del D.P.R. n. 247/2004; di società di capitali in liquidazione, ai sensi dell'art. 2490 del cod. civ., e di imprese individuali e società, il cui patrimonio è stato sottoposto a confisca definitiva. Avvio del procedimento

Il Responsabile del servizio anagrafico e regolazione del mercato,

Richiamato il DPR 23/7/2004 n. 247 - Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal Registro delle imprese

Considerato che il DPR 247/2004 ha stabilito le modalità per semplificare il procedimento di cancellazione delle imprese non più operanti dal Registro delle Imprese, individuando come soggetti interessati dal procedimento di cancellazione le imprese individuali e le società di persone;

Preso atto che la finalità del Decreto in esame è quella di eliminare dal Registro delle Imprese le posizioni individuali e societarie non più attive, la cui presenza negli archivi comporta inutili oneri amministrativi e finanziari per la gestione del Registro, oltre ad introdurre elementi di incertezza nel regime di pubblicità legale delle imprese e ad ostacolare la conoscenza della realtà economica del paese;

Vista la Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 3585/c del 14 giugno 2005 recante "Regolamento di semplificazione del procedimento per la cancellazione dal Registro delle Imprese di imprese individuali e società di persone non più operative;

Considerato che la Direttiva n. 21 del 24/04/2018 ha disposto che l'avvio del procedimento possa avvenire, alternativamente, su iniziativa di altre P.A., di altro ufficio della Camera di Commercio o direttamente dell'Ufficio del Registro delle Imprese su indicazione di privati;

Visto l'art. 2 del Regolamento, che disciplina la cancellazione delle imprese individuali, nei confronti delle quali l'ufficio abbia rilevato una delle seguenti circostanze:

- a) il decesso dell'imprenditore;
- b) l'irreperibilità dell'imprenditore;
- c) il mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
- d) la perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata;

Visto l'art. 3 del Regolamento, che disciplina la cancellazione delle società di persone, nei confronti delle quali l'ufficio abbia rilevato una delle seguenti circostanze:

- a) irreperibilità presso la sede legale;
- b) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
- c) mancanza del codice fiscale;
- d) mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi;
- e) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita;

Visto l'art. 2490, sesto comma del codice civile, il quale stabilisce, con riferimento alle società di capitali in liquidazione, che, qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio, la società venga cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese;

Considerato il primo comma dell'art. 40 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020 n. 120, il quale prevede, che il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal D.P.R. 247/2004 e dall'articolo 2490, sesto comma, del codice civile, venga disposto con determinazione del Conservatore, in riforma al dettato precedente, con il quale si delineava la competenza esclusiva del Giudice del Registro delle Imprese;



Preso atto delle note dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata, prott. vari, con le quali la stessa richiedeva la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di n. 1 impresa individuale e di n. 2 società di capitale in liquidazione, il cui patrimonio era stato sottoposto a confisca con sentenza passata in giudicato;

Preso atto: - della nota inviata con posta elettronica certificata dalla Polizia Stradale per la Calabria, Sezione di Reggio Calabria, Squadra di Polizia Giudiziaria, assunta al protocollo generale di questo Ente con n. 23062/2025, notificata per competenza anche dalla Guardia di Finanza, Gruppo Reggio Calabria, prot.n. 27924/2025, con la quale veniva comunicata l'inattività di un imprenditore individuale, presso la sede iscritta nel Registro delle Imprese e si invitava ad adottare i provvedimenti di competenza;

- della nota inviata con posta elettronica certificata dal Comune di Polistena assunta al protocollo generale di questo Ente con n. 24657/2025, con la quale l'amministrazione comunale diffidava il titolare dell'impresa su indicata alla cessazione immediata dell'attività non autorizzata;

Accertate le circostanze, di cui agli artt. 2 e 3 del citato decreto 247/2004 e di cui all'art. 2490, sesto comma del codice civile;

Visto l'articolo 8 della legge n. 580/1993 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'articolo 16 del DPR n. 581/1995;

Propone

di avviare il procedimento di cancellazione d'ufficio per:

- ☐ n. 3 imprese individuali per mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del D.P.R. 247/2004 (allegato n. 1);
- ☐ n. 1 impresa individuale per perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d) del D.P.R. 247/2004 (allegato n. 2);
- ☐ n. 12 società di persone per mancato compimento di atti di gestione negli ultimi tre anni, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) del D.P.R. 247/2004 (allegato n. 3);
- ☐ n. 208 società di persone per mancato compimento di atti di gestione negli ultimi tre anni, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) del D.P.R. 247/2004, e per l'assenza del codice fiscale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) del D.P.R. 247/2004 (allegato n. 4);
- ☐ n. 6 società di persone per mancato compimento di atti di gestione negli ultimi tre anni, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) del D.P.R. 247/2004, per l'assenza del codice fiscale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) del D.P.R. 247/2004 e per la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. 247/2004 (allegato n. 5);
- ☐ n. 10 società di capitale in liquidazione, in quanto non hanno depositato il bilancio d'esercizio per oltre tre anni consecutivi, ai sensi dell'art. 2490, sesto comma, cod. civ (allegato n. 6);
- ☐ n. 1 impresa individuale e n. 2 società di capitale, il cui patrimonio è stato sottoposto a confisca definitiva (allegato n. 7);

IL SEGRETARIO GENERALE

RAVVISATA la necessità di procedere ad un costante aggiornamento del Registro delle Imprese, al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche in esso contenute, nonché di rideterminare il dato sull'accertato del diritto annuale, in modo tale da renderlo corrispondente alle imprese realmente operative iscritte nel Registro;



RITENUTO, quindi, necessario avviare il procedimento di cancellazione d'ufficio per le suddette imprese individuali e società;

CONSIDERATO, peraltro, che la maggioranza delle imprese e società interessate dal procedimento non ha mai adempiuto all'obbligo di comunicare un domicilio digitale valido, attivo e univoco, secondo quanto previsto, rispettivamente, dall'articolo 5, comma 1, del Decreto Legge n. 179 del 18/10/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dall'art. 16, comma 6 del Decreto Legge n. 185 del 29/11/2008, convertito con modifiche dalla Legge n. 2 del 28/01/2009, ovvero, nel caso di avvenuta comunicazione, questa risulti sovente revocata/inesistente;

VALUTATO, inoltre, che la notificazione tradizionale, a mezzo raccomandata a.r., non trova giustificazione alla luce dei notevoli costi da sostenere, non coperti da alcuna entrata corrispondente, trattandosi di pratiche prive di diritti di segreteria;

VISTO l'art. 8 della legge 241/1990, che stabilisce: "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";

VALUTATO che l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento possa essere conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose, in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

VISTA la legge n. 69 del 18 giugno 2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione on line sul sito istituzionale e preso atto che l'albo camerale è 'on line', consultabile in un'apposita sezione del sito internet della Camera di Commercio di Reggio Calabria;

VALUTATO, alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, che la pubblicazione sul sito web istituzionale del provvedimento di avvio del procedimento, insieme agli allegati elenchi delle imprese e società da cancellare d'ufficio e delle comunicazioni alle imprese/società, per un congruo periodo di tempo, da quantificarsi in trenta giorni, consenta di diffondere ampiamente la notizia delle procedure avviate dall'ufficio e costituisca, pertanto, nel caso di specie e in considerazione delle peculiarità già evidenziate, valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della Legge n. 241/1990;

CONSIDERATO, inoltre, che tale modalità consente una considerevole riduzione dei tempi del procedimento, non dovendosi attendere i termini di recapito e restituzione della ricevuta, assicurando così un più celere aggiornamento delle posizioni iscritte nel Registro delle Imprese a beneficio dell'intero sistema;

PRESO ATTO del provvedimento del Giudice del Registro delle Imprese del Tribunale di Reggio Calabria del 2 novembre 2022, assunto al prot. generale col n. 17372/22, con il quale lo stesso, in riscontro a precedente nota della scrivente in merito alla modalità operativa da utilizzare per la notificazione delle comunicazioni di avvio del procedimento (tra gli altri) di scioglimento d'ufficio senza liquidazione e successiva cancellazione di società di capitali, ai sensi dell'art. 40 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120, attraverso la pubblicazione nell'albo camerale on line ed in apposita sezione del sito camerale, ne ha condiviso il contenuto;

RICHIAMATI l'art. 41 dello Statuto e gli artt. 4 e 16 del d. lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni e la legge 29 dicembre 1993 n. 580, per ultimo modificata dal D. Lgs. n. 219 del 25/11/2016, sul riordinamento delle Camere di Commercio;



DETERMINA

A) l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio delle imprese individuali e delle società di persone, ai sensi del D.P.R. 247/2004; delle società di capitale in liquidazione, ai sensi dell'art. 2490, sesto comma del cod. civ.; delle imprese individuali, il cui patrimonio è stato sottoposto a confisca definitiva, come analiticamente individuate negli elenchi sub **allegati da 1 a 7**;

B) che tutte le notificazioni delle comunicazioni di avvio del procedimento relativo alla cancellazione d'ufficio (**allegati da 8 a 14**), avvengano mediante pubblicazione per trenta giorni nell'albo camerale on line, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della legge 241/1990;

C) che siano pubblicati con le stesse modalità e per le stesse finalità, in allegato alle comunicazioni di avvio del procedimento, anche gli elenchi delle imprese destinatarie della notificazione;

D) che il presente provvedimento, gli elenchi delle imprese interessate (**allegati da 1 a 7**) e le singole comunicazioni di avvio del procedimento (**allegati da 8 ad 14**) siano, inoltre, disponibili on line, per trenta giorni, nella sezione del sito istituzionale "Cancellazione d'ufficio di imprese individuali, società di persone e consorzi non operativi, di società di capitali in liquidazione e di imprese il cui patrimonio è stato sottoposto a confisca definitiva";

E) il Responsabile del Servizio Anagrafico e Regolazione del Mercato darà esecuzione al presente provvedimento, anche attraverso i responsabili degli uffici compresi nel Servizio, curandone, altresì, la pubblicazione nella sopra richiamata sezione del sito internet istituzionale dell'Ente per 30 giorni consecutivi;

F) al decorso dei termini di pubblicazione nell'albo on line prescritti dalla legge, nonché nell'apposita sezione del sito istituzionale, si procederà con l'adozione dei provvedimenti di cancellazione d'ufficio, ai sensi del primo comma dell'art. 40 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020 n. 120, delle imprese individuali e delle società, che non abbiano provveduto a trasmettere istanza di cancellazione per via telematica o comunicato il permanere dell'attività.

La presente determinazione, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto è soggetta a pubblicazione all'Albo camerale on line previsto dall'art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69 e disciplinato dal regolamento approvato per ultimo con delibera della Giunta Camerale n. 51 del 18/07/2013, per trenta giorni naturali e consecutivi ai sensi dell'art. 62 del R.D. n.2011/1934.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ANAGRAFICO E REGOLAZIONE DEL MERCATO
dott.ssa Paola Borgia

IL SEGRETARIO GENERALE/
IL CONSERVATORE DEL R.I.
dott.ssa Natina Crea

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del d. lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.